



TRIBUNALE DI GROSSETO

Rg. VG. 1603/2019

Il Giudice Dr.ssa Claudia Frosini,

in ordine all'istanza di piano del consumatore e, in subordine, di piano liquidatorio, proposto da [REDACTED]

osserva

La ricorrente ha presentato istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 ed è stato nominato il dott. Francesco Del Mazza.

In data 3.10.2019 la ricorrente ha presentato la proposta di piano del consumatore.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Ai fini del corretto inquadramento giuridico della domanda e, in linea con la più ampia lettura di consumatore recentemente avallata dalla Cassazione (1869/2016), deve osservarsi che in presenza di crediti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), occorre avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che anche se per consumatore deve letteralmente intendersi, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, tale conclusione non pare poter essere inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale,

dovendosi comunque tenere conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati nella pronuncia della Cassazione citata.

Nella specie dalla lettura del ricorso e del piano depositato dall'OCC si evince che i crediti inseriti nel presente piano sono di natura esclusivamente personale nonostante l'attività d'impresa precedentemente svolta dalla ricorrente, mentre quelli riferiti a tributi e tasse (riconducibili appunto all'attività d'impresa e per vero nettamente inferiori rispetto a quelli di natura personale), costituiscono oggetto di definizione agevolata con agenzia delle entrate i cui pagamenti, per quanto è dato evincere dalla relazione del professionista e dalla documentazione in atti, sono regolari.

Ne consegue che la presente domanda deve essere giuridicamente qualificata come piano del consumatore.

Ciò posto, venendo all'esame di merito della domanda, la ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i propri beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché la composizione del proprio nucleo familiare.

La ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- la ricorrente presenta un'esposizione debitoria di circa € 346.000,00.
- il nucleo familiare è composto unicamente dalla stessa, poiché la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente vive con l'ex marito della ricorrente, la quale concorre comunque alle spese per il mantenimento della figlia;
- le spese mensili medie sono indicate in euro 600,00 mensili;
- attualmente la ricorrente può contare su uno stipendio fisso, essendo stata assunta con contratto a tempo indeterminato full time con la qualifica di portiere e percepisce uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.490,00; la stessa, inoltre svolge un'attività d'impresa individuale, potendo pertanto contare su ulteriori risorse economiche che le permetterebbero di dedicare la maggior parte dei proventi da lavoro dipendente al soddisfacimento del presente piano, essendo le ulteriori somme derivanti dall'attività

d'impresa necessarie al sostentamento proprio e a quello della figlia, oltre che al pagamento del debito tributario.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati dalla chiusura dell'attività di impresa nel 2011 e da necessità essenziali della famiglia, dovendosi a tal fine sottolineare la particolare situazione familiare in cui è venuta a trovarsi la ricorrente che comunque da circa due anni si è separata dal marito;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'oc. a tutti i creditori.

Alla proposta si è opposto il creditore . contestando la convenienza del piano.

Il piano è fattibile, così come attestato dall'oc., non essendovi, in particolare crediti impignorabili, nonché crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Quanto alla meritevolezza, in assenza di contestazioni sul punto, è sufficiente rilevare, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'occ., che l'indebitamento complessivo della ricorrente è da ritenersi connesso alle necessità di far fronte ai debiti familiari a seguito della cessazione dell'attività d'impresa della famiglia e della separazione con l'ex coniuge.

Peraltro giova evidenziare che, a partire dalla recente riforma introdotta dalla legge n. 176/2020 (entrata in vigore il 25.12.2020 ed applicabile anche alle procedure in corso), assume rilevanza, agli stessi fini dell'ammissibilità alla procedura, unicamente il fatto che il consumatore abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (articolo 7 comma 2 l 3/2012), essendo invece venuto meno il precedente concetto di meritevolezza ancorata al fatto che il debitore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento (cfr. articolo 12 bis l 3/2012 nella sua versione originaria).

Quanto alla durata del piano, si prevede il pagamento di una rata mensile di circa 1.400,00 euro per otto anni, oltre ad una prima rata iniziale di euro 15.000,00. Sul punto il piano ha costituito oggetto di una proposta migliorativa che ne ha accorciato la durata complessiva.

In merito alla durata del piano si fronteggiano due opposti orientamenti:

il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. 3 /2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori sovraindebitati (Tribunale Catania, 27/4/2016, 17/5/2016, 24/05.2016/12/07/2016,15/09/2016, Tribunale Napoli, 18/02/2017, 28/10/2015); il secondo ha inteso invece individuare il limite di siffatta tutela nel principio generale della ragionevole durata del processo (Tribunale Pistoia 28/02/2014, Tribunale Ravenna 10/03/2017, Tribunale Monza 02/04/2014). Alcuni Tribunali si sono

determinati poi per un tempo massimo di 3, 5, 7 anni (Tribunale di Rovigo 13/12/2016, Tribunale di Milano 27/11/2016, prendendo a parametro le indicazioni della Cassazione (n. 8468/2012) o l'art. 2 co. 2- bis della legge 89/2001 (legge Pinto), che qualifica in 6 anni la durata massima delle procedure concorsuali.

Ciò posto, ritiene questo giudice di non poter optare per un'aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti senza tener conto della peculiarità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, considerata comunque l'esigenza di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi tali da rendere realmente effettivo lo strumento di tutela ideato dal legislatore. Nella specie deve essere considerato che, pur essendo i tempi dell'odierno piano non particolarmente contenuti, la durata è comunque controbilanciata dal consistente importo messo a disposizione dalla ricorrente con il pagamento di una rata mensile di circa 1.400,00 euro oltre ad un esborso iniziale di circa 15.000, euro. D'altra parte, l'alternativa per i creditori sarebbe rappresentata unicamente dal presumibile valore di realizzo dell'immobile di cui l'attuale istante è comproprietaria con il marito, sicuramente insufficiente a garantire il soddisfacimento della massa in misura maggiore rispetto a quanto previsto nel piano. Ed infatti, per quanto si evince dagli atti, pende presso l'intestato Tribunale una procedura esecutiva azionata da [REDACTED] [REDACTED] avente ad oggetto l'immobile in comproprietà con il coniuge (pignorato dal procedente per l'intera proprietà anche nei confronti della quota parte di proprietà dell'ex coniuge, condebitore solidale). Alla prossima asta l'immobile andrebbe in vendita al prezzo di euro 129.616,50 (considerando la possibilità di presentare offerta minima con una riduzione di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base). Il piano, dunque, che prevede il pagamento del credito ipotecario nella misura di euro 152.490,00 e del credito chirografario in quella del 5-10% a seconda dei crediti, può ritenersi complessivamente maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in sede esecutiva, considerato i notori ribassi che gli immobili subiscono a seguito di aste andate deserte e considerato altresì, in un'ottica puramente liquidatoria, che gli ulteriori immobili di cui la ricorrente è proprietaria solo pro quota, non garantirebbero

ulteriori concreti: trattasi infatti della quota parte di 3/144 della proprietà superficaria di un immobile e della quota parte del 25% di altro immobile relativamente al quale sarebbe comunque necessario, tanto nell'ambito di un' esecuzione forzata che dovesse essere promossa che anche di una procedura concorsuale minore di tipo liquidatorio, procedere allo scioglimento della comunione, con conseguente aggravio dei costi e dei tempi di liquidazione.

Quanto sopra detto esaurisce l'ambito delle contestazioni svolte da [REDACTED], sulle quali è comunque sufficiente aggiungere che, trovandoci al cospetto di una procedura avente natura concorsuale che il debitore ha certamente diritto di azionare, essendogli tale facoltà riconosciuta ex lege, il giudizio che il giudice è chiamato a svolgere in punto di convenienza della procedura deve avere come riferimento la massa dei creditori concorsuali e non la sola posizione del creditore dissenziente.

Nella specie il piano, oltre che essere più conveniente anche per lo stesso creditore ipotecario (che verrebbe soddisfatto nella misura del 63% circa rispetto alla aleatorietà delle somme ricavabili in sede di esecuzione forzata), garantisce anche il pagamento *pro quota* del debito chirografario in una misura percentuale apprezzabile e comunque non irrisoria.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

Le spese dell'O.C.C. sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 202/2014.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da [REDACTED] con l'assistenza del dott. Francesco Del Mazza,

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del piano del consumatore, eventuali azioni individuali dei creditori;

- 2) il divieto alla sottoscrizione di nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;
- 4) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo all' inibizione di chiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa nei limiti della somma di euro 30.000,00 indicata in ricorso;
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sito internet del Tribunale di Grosseto a cura e spese del ricorrente, con l'esclusione della relazione dell'OCC e, in ogni caso, dei dati sensibili ai sensi della vigente legge in tema di privacy;
- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 9) riserva la liquidazione all'OCC Camera di Commercio all'esito del deposito del preventivo di spesa concordato tra le parti.

Grosseto, 22.6.2021.

IL GIUDICE
dott.ssa Claudia Frosini